

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
ai contratti integrativi**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa: 13/12/2017 Contratto integrativo: 29/12/2017
Periodo temporale di vigenza		Anno 2017
Composizione della delegazione trattante(PREINTESA)		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Alfredo Vazzaz– Segretario Comunale – Presidente della delegazione di parte pubblica (unico componente) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL, UGL ENTI LOCALI, C.S.A., CISAL EE.LL. FVG; Invitate tutte le sigle aventi diritto. Presenti: Sig.Del Ben Antonello per CISAL EE.LL. FVG; Sig.Roberto Boezio per CGIL-FP; oltre alle R.S.U. Signora Claudia Cian e Sig.Bruno Cracigna. Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISAL EE.LL. FVG, CGIL-FP oltre alle R.S.U. Signora Claudia Cian e Sig.Bruno Cracigna
Soggetti destinatari		Dipendenti del Comune di Povoletto
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art .21 del CCRL 01.08.2011)
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Il Revisore dei Conti non ha formulato rilievi (certificazione in data 14/12/2017) Il Revisore dei Conti non ha formulato rilievi (certificazione in data 14/12/2017)
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 25/05/2017: "PEG ARMONIZZATO 2017/2019 – PIANO DEGLI OBIETTIVI – PIANO DELLE PRESTAZIONI - APPROVAZIONE" Pubblicato sul sito del Comune. È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, del d.lgs. 33/2013 per gli anni 2016-2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2016 "Approvazione piano triennale prevenzione corruzione (P.T.P.C.) e piano triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) 2016/2018" Pubblicato sul sito del Comune Il Comune, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet diversi documenti in "Amministrazione Trasparente".

Eventuali osservazioni

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con l'art. 6, comma 6 della L.R. 16/2010 ha provveduto a normare autonomamente la materia.

**I.1 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

Il contratto collettivo decentrato integrativo (preintesa) è stato sottoscritto in data 13/12/2017 e si compone di un unico articolo avente ad oggetto l'utilizzo del fondo incentivante per i dipendenti del Comune di Povoletto.

L'ammontare complessivo del Fondo incentivante ammonta ad **€ 70.402,70** e comprende anche l'incremento facoltativo ex art 20, comma 2 pari a circa lo 0,14% dell'ammontare del monte salari anno 1999 corrispondente a € 570,00 che l'amministrazione ha stabilito di concedere con delibera di Giunta Comunale n.74 del 18/09/2017.

Con questo contratto le parti si sono accordate in merito all'utilizzo delle risorse per il finanziamento dei vari istituti contrattuali, nel rispetto del principio secondo le voci di spese aventi carattere di stabilità nel tempo (progressioni orizzontali pregresse, indennità di comparto e indennità specifica per categoria B, parte di perequazione, accantonamento POA) possono essere finanziate solo con risorse aventi carattere di certezza.

Il Fondo lavoro straordinario è pari ad **€ 2.662,86** ed è gestito separatamente dal fondo incentivante (vedi nota ARAN del 13/05/2013 ad oggetto: "Progetto di collaborazione ed assistenza su contrattazione integrativa e uniforme applicazione dei contratti collettivi" nella quale si chiarisce che le risorse per il lavoro straordinario non sono da sottoporre ai tagli previsti dall'art.9 comma 2bis del D.L. 78/2010 in quanto già sottoposte a limite fin dal 1999 su base contrattuale e che lo stesso è chiaramente e nettamente distinto da quello generale delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);

Buona parte del fondo è assorbita da voci aventi carattere di stabilità e variabili consolidate e più precisamente:

VOCI STABILI € 46.023,23

SALARIO AGGIUNTIVO	12.200,00
PROGRESSIONE ECONOMICA - (2005- 2006-2007-2008-2009-2010+ LED)	27.800,00
Accantonamento per P.O.A. AMBITO TARCENTO.	5.094,99
INDENNITA' SPECIFICA art.16, c.4 CCRL 1/8/2002	258,24
PEREQUAZIONE CARICO FONDO (L.R. n.23/2006 art.5, commi 2 e 3)	670,00

VOCI VARIABILI CONSOLIDATE € 6.313,00

INDENNITA' DI RISCHIO	1.800,00
INDENNITA' DI TURNO	3.800,00
MANEGGIO VALORI ECONOMICO	339,00
COMPENSO RESPONSABILITA' UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE E UFFICIALE ELETTORALE	600,00

La somma disponibile, risultante dopo avere imputato al fondo tutte le sopracitate voci, risulta essere pari ad **€ 17.840,47** (€8.710,36 risorse fisse e € 9.130,11 risorse variabili) e viene così destinata:

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	€ 4.900,00
Produttività collettiva (art 21, comma 2 lett. a) del CCRL 01.08.2002)	€12.940,47-(oltre alle economie che si verificassero dopo la liquidazione dei vari istituti)

La selezione del personale che accede alle progressioni orizzontali viene effettuata secondo il sistema di valutazione dell'Ente individuato nel sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 27/12/2012, valido fino alle valutazioni dell'anno 2016 già effettuate;
-dalle valutazioni per l'anno 2017 verrà applicato il sistema di misurazione e valutazione della prestazione approvato con deliberazione n.96 del 22/12/2016.

Con deliberazione n.94 del 30/11/2017 la Giunta Comunale ha dato le seguenti direttive al fine dell'assegnazione delle progressioni economiche orizzontali:

- per l'anno 2017 è stato previsto che l'importo della quota fissa disponibile che residua dopo il pagamento delle voci consolidate e delle indennità contrattuali di natura remunerativa e compensativa, indennità di rischio, maneggio valori, turnazione, compensi per le attività in condizioni disagiate, pari ad € 4.900,00 venga utilizzato per le "progressioni economiche orizzontali";

- procedere alla realizzazione di progressioni orizzontali mediante il sistema di misurazione e valutazione della Performance sulla base delle valutazioni riferite all'anno 2016 e con decorrenza 01/01/2017;

-di individuare i destinatari fra i dipendenti che non ne hanno beneficiato nell'ultima progressione orizzontale effettuata;

-di individuare i beneficiari entro la soglia di spesa suddetta secondo l'ordine di valutazione effettuata per l'anno 2016 ed entro il punteggio minimo di punti 60.

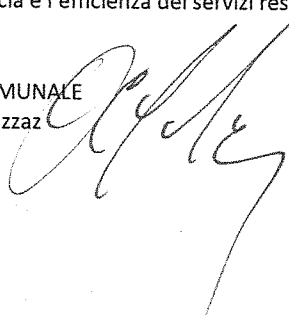
Si attesta che, per l'assegnazione delle progressioni economiche viene applicato il principio di selettività, infatti viene stilata una graduatoria di merito a seguito della valutazione del personale come previsto dal sopracitato sistema di valutazione.

Le risorse "libere" a disposizione dei dipendenti sono esigue e certamente non consentono grandi progettualità, è stato comunque previsto lo stanziamento di una somma dedicata al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel "PEG ARMONIZZATO 2017/2019 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - PIANO DELLE PRESTAZIONI" ed assegnati ai singoli dipendenti con le apposite schede. L'intendimento dell'amministrazione è comunque quello di riuscire ad incentivare il personale ad un aumento della qualità/quantità della prestazione al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi ai cittadini.

Li,

26/01/18

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Vazzaz



Parte II - Lo schema di relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria va compilata in tutti i casi di stipula di contratto integrativo, qualunque sia la sua natura e denominazione (cfr. paragrafo I.3 della Parte I). Per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione tecnico-finanziaria deve esplicitamente asseverare l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa. Diversamente la relazione tecnico-finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Con riferimento al caso di *Contratto integrativo stralcio* la relazione tecnico-finanziaria va limitata alla/alle materia/e trattate dall'accordo, ma deve in ogni caso riportare e quantificare lo schema generale del Fondo (cfr. Modulo III della presente Parte III) evidenziando se del caso compiutamente i punti modificativi in relazione all'accordo stralcio stesso.

La sede propria nella quale va compiutamente delimitato l'ambito di intervento con effetti economico-finanziari della contrattazione integrativa è la gestione del Fondo (o dei Fondi) come individuati dai Ccnl/Ccrl o Ccpl di riferimento. Di seguito viene quindi illustrato lo schema di relazione tecnico-finanziaria relativa che deve accompagnare l'illustrazione di ciascun Fondo. In caso di accordo pluriennale lo schema deve essere esplicitato per ciascun anno considerato.

Si premette che:

- con riferimento agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50 del 2016, entrato in vigore il 19/04/2016, come emendato dal D. Lgs. 56 del 19/04/2017 e di cui all'art. 11 della L.R. 14 del 2002 e come sostituito dall'art. 18, co. 1, della L.R. 29 del 2017 si pone un evidente problema applicativo a fronte dell'orientamento interpretativo formatosi con le Deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 7 del 30/03/2017 e n. 24 del 26/09/2017 secondo il quale gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, della L. 174/2012 (oggi abrogato e sostituito dal D. Lgs. 75/2017, art. 23, comma 2, che per la identificazione del tetto delle risorse destinate al trattamento accessorio a decorrere dal 01/01/2017 identifica il valore del Fondo 2016).

- tale orientamento, a cui le Amministrazioni Pubbliche si devono adeguare, potrebbe determinare in futuro un fronte di contenzioso del lavoro avanti al Giudice Ordinario che, indifferente alle questioni prettamente contabili di contenimento della spesa pubblica, è più sensibile ad aspetti prettamente giuslavoristici in aderenza al concetto di retribuzione;

- con preintesa dell'UTI del Torre (di cui questo Comune fa parte) sottoscritta il 9/11/2017, in relazione agli incentivi connessi alle funzioni tecniche, si è ritenuto, sino a diversa interpretazione o modifica normativa,:

- di non gravare i Fondi di incentivazione del personale della destinazione di risorse al pagamento delle indennità di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 11 della L.R. 14/2002;
- prevedere in via cautelare di accantonare le risorse destinate al pagamento delle indennità di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 11 della L.R. 14/2002 onde tutelarsi per il caso di una modifica interpretativa, normativa o di eventuali pronunce giudiziarie;

II.1 - Modulo I-La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la contrattazione integrativa anno 2017, è stato costituito con determinazione del Responsabile dei Servizi economico-finanziari n.280 del 27/11/2017, nel rispetto delle regole contrattuali e delle norme vigenti.

II.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate anno 2017

VOCI STABILI	Importo
Le risorse consolidate al 31.12.2005 sono le seguenti :	
Fondo lavoro straordinario , art.17, c.8 CCRL 01/08/2002 (importo destinato anno 1998)	2.662,86
Fondo anno 2009 art. 73 comma 1 (CCRL 7.12.2006)	53.381,81
Art. 20 comma 1, lettera a € 36.274,82	
Art. 20 comma 1, lettera b€ 00,00	
Art. 20 comma 1, lettera c€ 00,00	
Art. 20 comma 1, lettera f€ 00,00	

Art. 20 comma 1, lettera g€ 8.979,55 (led)	
Art. 20 comma 1, lettera m.....€ 5.072,92 (1,2% monte salari 1999)	
Art. 25 comma 1, € 3.054,52 (0.62% monte salari 2001)	
<u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCRL:</u>	1.740,84
Incremento dello 0,40% del monte salari 2005, esclusa la dirigenza, secondo le disposizioni dell'art.35 del CCRL 06/05/2008 (monte salari 2005 € 435.210,50);	
<u>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:</u>	6.149,94
Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 31 dicembre 2001 (art.73 c.2 lett.g CCRL 2006)	
Riduzione permanente ai sensi comma 2bis dell' art.9 DL n.78/2010	0
Riduzione art.1, comma 236 L.208/2015	0
Riduzione art.1, comma 236 L.208/2015 (riduzione proporzionale riduzione personale)	0
TOTALE VOCI STABILI (escluso fondo lavoro straordinario)	61.272,59

Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario 2017 (art. 73 c.8):

Art. 17 c. 8 CCRL 01.08.2002		€ 2.662,86
Riduzione per trasferimento quota fondo POA		-€ 463,12
TOTALE FONDO DISPONIBILE PER GLI STRAORDINARI 2017		€ 2.199,74

II.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili anno 2017 sono le seguenti:

Integrazione del 0,14% (max consentito 1,3%) del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove sussista la relativa capacità nel bilancio nell'ente - ridotto in relazione ai contenuti del comma 3 art. 20 del C.C.R.L. 01.08.2002 (importo MAX 2.5% monte salari 1999)	570,00
Incremento Fondo art. 74, comma 1 lettera c CCRL 2006 pari allo 0,80% del monte salari 2003(€ 544.775,85) in quanto il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti si attesta al 20,54%.	4.358,21
Incremento dello 0,50% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, secondo le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 25 del CCRL 26.11.2004 ;	2.463,32
Economie anni precedenti (art.21 c.4 CCRL 01/08/2002) sulle quali non si opera nessuna riduzione.	1.728,06
Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.17, c.8 , del CCRL 01.08.2002 sui quali non si opera nessuna riduzione	10,52
Riduzione art.1, comma 236 L.208/2015	0
TOTALE VOCI VARIABILI	9.130,11

II.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

-L' art.9, c.2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010 e succ. mod. ed int, in particolare con il comma 456 Legge di Stabilità 2014 n.147 del 27/12/2013, che dispone che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- a decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

-la circolare 08/05/2015, n.20 della Ragioneria generale dello Stato, che impartisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa alla luce delle disposizioni introdotte con la L.147/2015 ed in particolare precisa che, a partire dal 1° gennaio 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;

- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art.9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010) e che tale riduzione è permanente;

-nel 2014 non sono state operate riduzioni al fondo di cui all'art.9, comma 2 bis, in quanto:

il fondo, come costituito risultava già inferiore al fondo 2010 (per riduzione, da parte della giunta municipale, dell'incremento nella parte variabile dell'1,3%);

nell'anno 2014 non è stata riscontrata diminuzione di personale rispetto all'anno 2010;

-Il Revisore dei conti in data 19/10/2015 ha certificato quanto sopra;

-l' art. 23 "Salario accessorio e sperimentazione" commi 1 e 2 del D.Lgs. 75/2017, recita:

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

-la Ragioneria dello Stato alle FAQ sulla compilazione della Tab.15 (contrattazione integrativa) ha risposto che, relativamente alle modalità di applicazione della riduzione del fondo di cui sopra (riferito allora al rispetto del limite del fondo complessivo 2010) così recita: ".....le Amministrazioni, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge e tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, possono modulare gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle decurtazioni fra risorse fisse e risorse variabili." Infatti le previsioni del dettato legislativo fanno riferimento al complesso delle somme destinate al finanziamento del salario accessorio e, quindi, si deve pervenire alla conclusione che il calcolo del tetto al salario accessorio deve essere effettuato complessivamente e non per singola voce (vedi deliberazione sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Emilia-Romagna n.100/2017- deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n.26/2014);

-la recente giurisprudenza contabile orientata a ritenere che le regole di contenimento delle spese di personale pongono un tetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, comprensive delle risorse del fondo produttività contrattuale, dei fondi destinati alle retribuzioni (posizione e risultato) dei TPO che negli Enti privi di dirigenza sono allocate a bilancio (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 26/2014/QMIG e n. 34/2016/QMIG) e della retribuzione di risultato del segretario comunale

-come chiarito dalla Ragioneria generale dello Stato con nota n. 63898 di prot. del 10/10/2015 e dalla Regione Autonoma FVG prot. 0021106/P del 31/08/2016, il limite imposto dall'art.9, comma 2-bis del D.L. n.78/2010, relativamente alle retribuzioni delle posizioni organizzative, viene considerato distintamente dal fondo e tenuto conto altresì, della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6389 del 10/08/2015 che, con riferimento alla delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.26/2014, chiarisce che: ".....La medesima delibera, tuttavia, non appare prescrivere che le risorse del fondo siano da "sommare" a quelle iscritte in bilancio per remunerare la retribuzione accessoria delle posizioni organizzative, determinando un unico "monte-risorse" da sottoporre a riduzione". Viceversa, appare corretto considerare distintamente la sezione riferita al fondo e la sezione riferita alle posizioni organizzative (a carico del bilancio dell'ente);

-l'importo complessivo del fondo 2017 (escluse le poste non soggette a riduzione) non supera il fondo complessivo dell'anno 2016 (escluse le poste non soggette a riduzioni):

Raffronto fondi anno 2016-2017 (art. art.1, comma 236 L.208/2015) escluso lavoro straordinario e al netto della decurtazione	Anno 2016	Anno 2017	Riduzione da operare
--	-----------	-----------	----------------------

permanente di cui sopra			
Quantificazione fondo	€ 68.697,46	€ 70.402,70	
Di cui derivanti da economie anno precedente (no soggette decurtazioni)	- € 12,88	- € 1.728,06	
Quantificazione Fondo risorse decentrate da confrontare	€ 68.684,58	€ 68.674,64	€ 0

CONFRONTO RETRIBUZIONE TPO POSIZIONE + RISULTATO e RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE

IMPORTO DESTINATO ANNO 2016 TPO	IMPORTO DESTINATO ANNO 2017 TPO	IMPORTO DESTINATO ANNO 2016 SEGRETARIO COMUNALE	IMPORTO DESTINATO ANNO 2017 SEGRETARIO COMUNALE
20.355,00	20.355,00	6.419,78	6.419,78

Alla luce di quanto sopra esposto non ci sono decurtazioni del fondo anno 2017 (come già evidenziato nei punti II.1.1 e II.1.2):

Risorse stabili: riduzione permanente ai sensi comma 2bis dell' art.9 DL n.78/2010	0
Risorse stabili e variabili: riduzione art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	0
TOTALE DCURTAZIONI	0

II.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo 2017 sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione II.1.1 ridotta per le relative decurtazioni di € 0 come quantificate nella sezione II.1.3: **€ 61.272,59**
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione II.1.2 ridotta per le relative decurtazioni di € 0 come quantificate nella sezione II.1.3: **€ 9.130,11**
- Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti: **€ 70.402,70**
- Totale Fondo lavoro straordinario sottoposto a certificazione: **€ 2.662,86**

II.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non compilata in quanto non vi sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

II.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

II.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le poste non disponibili alla contrattazione integrativa sono le seguenti (a fianco si indica il riferimento normativo di contratto):

SALARIO AGGIUNTIVO, art.26 CCRL 26.11.2004 e art.31 CCRL 06/05/2008	12.200,00
PROGRESSIONE ECONOMICA, art.21, comma 2, lett.b CCRL 01/08/2002	27.800,00
Accantonamento per P.O.A. AMBITO TARCENTO, art.56, comma 3 lett.a CCRL 07/12/2006	5.094,99
INDENNITA' SPECIFICA (personale B indennità annua € 64,56), art.16, c.4 CCRL 1/8/2002 e art.25 comma 6 del CCRL 26/11/2004	258,24
PEREQUAZIONE CARICO FONDO (L.R. n.23/2006 art.5, commi 2 e 3)	670,00
TOTALE	46.023,23

Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario 2017 (art. 73 c.8):

Art. 17 c. 8 CCRL 01.08.2002	€ 2.662,86
------------------------------	------------

Accantonamento quota fondo POA			-€	463,12
TOTALE FONDO DISPONIBILE PER GLI STRAORDINARI 2016			€	2.199,74

II.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le seguenti poste si riferiscono a voci variabili ma consolidate e quindi già con una specifica destinazione:

Indennità rischio (6 operai) , artt 21 e 62 del CCRL 01/08/2002 e art.36 ccrl 26/11/2004	1.800,00
Indennità maneggio valori per economo, art.61 CCRL 01/08/2002	339,00
Indennità turno (polizia locale), art.21 comma 2 lett.c CCRL 01/08/2002	3.800,00
Compenso responsabilità ufficiale di Stato Civile e anagrafe e ufficiale elettorale	600,00
TOTALE	6.539,00

Le poste disponibili regolate dall'attività negoziale anno 2017 come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione sono le seguenti (a fianco si indica il riferimento normativo di contratto):

Progressioni economiche orizzontali (art 21, comma 2 lett. b) del CCRL 01.08.2002)	€ 4.900,00
Produttività e miglioramento dei servizi (art 21, comma 2 lett. a) del CCRL 01.08.2002)	€ 12.940,47
TOTALE	€ 17.840,47

Eventuali economie che si verificassero dopo la liquidazione dei vari istituti, in quanto i relativi importi sono calcolati in via presuntiva, verranno distribuite tutte in produttività e miglioramento dei servizi.

II.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non vi sono destinazioni ancora da regolare.

II.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione II.2.1: **€ 46.023,23**
- Totale destinazioni variabili ma consolidate (€ 6.539,00) e le poste specificamente regolate dal Contratto Integrativo (€17.840,47), determinato dal totale della sezione II.2.2: **€ 24.379,47**
- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3 : **ZERO**
- Totale poste di destinazione del Fondo anno 2017 sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo) **€ 70.402,70**
- Totale Fondo lavoro straordinario sottoposto a certificazione: **€ 2.662,86**

II.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo anno 2017.

II.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Si attesta il rispetto dei seguenti tre vincoli:

a. Si attesta la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b. Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

- gli stessi vengono erogati in base al CCRL. L'importo destinato alla produttività verrà erogato sulla base dei criteri del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, adeguato ai principi del D.Lgs. 150/2009 e approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 96 del 22/12/2016 che prevede che tutto il personale debba essere valutato in relazione agli obiettivi assegnati e ai comportamenti tenuti, ai fini della corresponsione degli incentivi.

c. Si attesta il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

- Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Il fondo 2017 ammonta a € **70.402,70** (escluso lavoro straordinario di 2.662,86), mentre quello del 2016 ammonta a € **68.697,46** (escluso lavoro straordinario di 2.662,86):

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2017	DIFFERENZA
RISORSE STABILI	60.013,05	61.272,59	+ 1.259,54
RISORSE VARIABILI	8.671,53	7.402,05	- 1.269,48
ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	12,88	1.728,06	+ 1.715,18
TOTALE	68.697,46	70.402,70	+ 1.705,24

Gli straordinari (art. 73 c.8) sono i seguenti:

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2017	DIFFERENZA
Art. 17 c. 8 CCRL 01.08.2002	2.662,86	2.662,86	0
Riduzione per trasferimento quota fondo DOA	463,12	463,12	0
TOTALE	2.199,74	2.199,74	0

Le differenze rispetto al 2016 sono dovute a:

-Parte stabile +€ 1.259,54 derivante dall'importo individuale di anzianità (RIA) in godimento di un dipendente in quiescenza dal 12/09/2016 (la quota per il 2016 era stata calcolata per 3 mensilità mentre per il 2017 è stata calcolata per 12 mensilità);

Parte variabile:

-per -€ 1.269,48 l'integrazione del 1,3% del monte salari 1999 destinata dalla giunta comunale è stata inferiore rispetto al 2016.

-per +€ 1.715,18 si sono verificate più economie rispetto al 2016.

II.3 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Tutte le risorse finanziarie che costituiscono il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 sono imputate ad un unico capitolo di spesa (Cap.1432) e, per ogni specifico istituto, viene assunto un sub-impegno di spesa. Di conseguenza la verifica dell'allineamento tra gestione contabile e gestione del fondo risulta di immediata attuazione.

Il fondo lavoro straordinario viene gestito al Cap.1432/1.

II.3.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Le destinazioni del fondo 2017 sono così finanziate:

La parte di fondo finanziata da risorse stabili ammonta a complessivi € **61.272,59** e finanzia voci aventi carattere di certezza e stabilità e parte delle voci non aventi carattere di certezza e stabilità, per come di seguito indicato:

-Voci aventi carattere di certezza e stabilità per un totale di € **46.023,23**: Salario aggiuntivo € 12.200,00 Progress. orizzontali € 27.800,00 Indennità specifica cat. B): € 258,24, Accantonamento per P.O.A. Ambito Tarcento € 5.094,99, perequazione carico fondo 670,00;

-Progressioni economiche previste anno 2017 € **4.900,00**

-Voci non aventi carattere di certezza e stabilità pari ad € **6.539,00**: Indennità rischio € 1.800,00; indennità di turno € 3.800,00; Indennità maneggio valori per economo € 339,00; compenso responsabilità ufficiale di stato civile e anagrafe e ufficiale elettorale € 600,00;

- Produttività e miglioramento dei servizi € **3.810,36**.

La parte di fondo finanziata da risorse variabili ammonta a complessivi € **9.130,11** e finanzia le voci non aventi carattere di certezza e stabilità, come di seguito indicate: produttività e miglioramento dei servizi € 9.130,00.

Eventuali economie che si verificassero dopo la liquidazione dei vari istituti, in quanto i relativi importi sono calcolati in via presuntiva, verranno distribuite tutte in produttività e miglioramento dei servizi.

Il fondo lavoro straordinario disponibile pari ad € 2.199,74 sarà utilizzato per remunerare ore di lavoro straordinario che verranno effettuare nel corso dell'anno 2017.

II.3.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il fondo dell'anno 2016 ammontante ad € 68.697,46 è stato utilizzato per le finalità stabilite per l'importo complessivo, con una economia di parte stabile € 1.728,06;

Il fondo lavoro straordinario disponibile pari ad € 2.199,74 è stato utilizzato per remunerare ore di lavoro straordinario effettuare nel corso dell'anno 2016 con una economia di € 10,52

Le seguenti "economie" hanno incrementato le risorse variabili del Fondo 2017:

-Lavoro straordinario	€ 10,52
-Produttività non erogata	€ 228,06
-Importo progressioni non assegnate	€ 1.500,00

E' stata inoltre operata la riduzione per assenze per malattia nei primi 10 gg. pari ad € 59,55 (tale importo non forma economia del fondo).

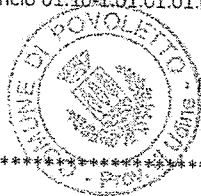
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo viene finanziato con le entrate correnti.

La spesa trova copertura negli specifici capitoli a ciò destinati nel bilancio 2017 e 2018 (FPV) come di seguito indicati:
cap. 1432/0, Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.002 "Fondo salario accessorio e arretrati contrattuali".

cap. 1432/1, Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.003 "Compenso lavoro straordinario".

L, 13/12/2017



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Alfredo Vazzaz

Relazione certificata dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art 40 comma 3 sexies del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.

L,

IL REVISORE DEI CONTI: dott. Franco Gremese

COMUNE DI POVOLETTO (UD)		
Prot. n. 13266		
Cat. Class.		
15 DIC. 2017		
☐ SINDACO	☐ SEGRETARIO COM.	☐ SEGRETERIA
☐ RAGIONERIA	☐ DEMOGRAFICO	☐ UFFICIO TECNICO
☐ POLIZIA MUN.LE	☐ ASS. TE SOCIALE	☐ BIBLIOTECA
☐ COPIA		